

**TESTO CONVENZIONE Premesso:**

- a) che l'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, stabilisce che "l'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale...", rimandando ad appositi decreti del Direttore dell'Agenzia del territorio la definizione delle modalità attuative dell'accesso medesimo;
- b) che con decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007 sono state stabilite le modalità di accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale;
- c) che l'Utente ha richiesto di essere abilitato a collegarsi al sistema informativo dell'Agenzia per l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati ipotecaria e/o catastale.
- Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**  
*(Oggetto)*

L'Utente è abilitato a collegarsi al sistema elettronico dell'Agenzia al fine di accedere al servizio di consultazione telematica della banca dati ipotecaria e/o della banca dati catastale.

**Art. 2**  
*(Importi dovuti)*

L'attivazione del servizio è subordinata al versamento una tantum, a titolo di rimborso delle spese amministrative connesse alla convenzione, dell'importo di Euro 200,00 (duecento//00).

Contestualmente all'attivazione del servizio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo, l'Utente è inoltre tenuto a corrispondere, per ogni password resa disponibile all'Utente nell'anno solare, l'importo di Euro 30,00 (trenta//00) a titolo di contributo annuale per le spese sostenute per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici.

Gli importi di cui ai commi precedenti, che potranno essere oggetto di aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007, sono versati dall'Utente su apposito conto corrente intestato all'Agenzia del territorio con modalità telematiche, attraverso il Portale dell'Agenzia.

L'Utente del servizio di consultazione della banca dati ipotecaria, se non esente ai sensi della normativa vigente, si impegna a versare preventivamente, con modalità telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale intestato all'Agenzia, ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007, le somme per il pagamento anticipato delle tasse ipotecarie dovute.

Sulle somme versate non sono dovuti interessi.

Al momento della richiesta di erogazione del servizio, la somma dovuta per il pagamento dei relativi tributi viene detratta dall'importo reso disponibile all'Utente sul conto corrente unico nazionale.

Qualora l'importo reso disponibile all'Utente non sia sufficiente ad effettuare il pagamento dei tributi dovuti, l'Agenzia non procede all'erogazione del servizio.

L'Agenzia abiliterà l'Utente ad una funzione di consultazione telematica mediante la quale potrà prendere visione dei versamenti effettuati.

**Art. 3**  
*(Utilizzazione dei dati ed obblighi di tutela dei dati personali)*

L'Utente s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per fini consentiti dalla Legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. In particolare l'Utente si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei

dati acquisiti in ragione della presente convenzione rispondendo dell'operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori.

**Art. 4**

*(Gestione dei sistemi informativi)*

L'Agenzia ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all'amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

L'Utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l'Agenzia si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.

**Art. 5**

*(Risoluzione della convenzione)*

La violazione degli obblighi di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007 e delle obbligazioni assunte con la presente convenzione ed in particolare l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 comporta l'immediata risoluzione della convenzione stessa e la disabilitazione dell'accesso al servizio. La risoluzione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 6**

*(Durata)*

La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla scadenza. Le parti possono inoltre recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla controparte con 60 giorni di preavviso.

**Art. 7**

*(Restituzione di somme depositate e non utilizzate)*

A seguito di risoluzione della convenzione o di recesso, l'Utente può richiedere all'Agenzia la restituzione delle somme versate per il pagamento anticipato delle tasse ipotecarie, rese disponibili sul sistema telematico, ma ancora non utilizzate.

**Art. 8**

*(Clausola di salvaguardia)*

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.

**Art. 9**

*(Foro competente)*

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Agenzia e l'Utente direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Roma.

**Art. 10**

*(Tutela dei dati personali)*

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati comunicati dall'Utente in sede di registrazione formano oggetto di

trattamento da parte dell'Agenzia, nel rispetto della normativa citata.

I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia è essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge e per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'Agenzia stessa.

I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.

### **Art. 11**

*(Comunicazioni)*

Tutte le comunicazioni e notifiche all'Agenzia connesse all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi - Ufficio gestione contratti e convenzioni - Viale Antonio Ciamarra 144, 00173 Roma.

*Per l'Agenzia del Territorio*

*Il Direttore dell'Agenzia pro tempore \**

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs n. 39/93

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'Utente approva specificamente i seguenti articoli 4, 5, 6 e 9.